

## REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e  
della Pesca Mediterranea*

### INTEGRAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO 2019/2020

L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il comma 5 lett. a) dell'art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che così recita

*"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio.";*

**VISTO** in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo", nonché il comma 1 bis che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";

**VISTO** il rinvio all'art.18 della Legge n.157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall'art.10 della Legge regionale n. 7/2001;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;
- SENTITO** ai sensi dell'art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 il *Comitato Regionale Faunistico Venatorio* nella seduta del 08 agosto 2019;
- PRESO ATTO** che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (*parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, ecc*);
- PRESO ATTO** che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il *Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali*;
- CONSIDERATO** che in Sicilia con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA) sono stati istituiti n. 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n. 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";
- VISTO** il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019;
- VISTO** il D.A. n. 80/gab del 19/08/2019 con il quale è stato emanato il Calendario Venatorio per la stagione 2019/2020;
- VISTO** il D.A. n. 81/gab del 30/08/2019 con il quale è stato modificato ed integrato il Calendario Venatorio 2019/2020;
- VISTI** in particolare: l'art. 4, Apertura generale, lettera d), e l'art. 9, Piano di prelievo del citato D.A. n. 80/gab del 19/08/2019 e ART. 9 – Piano di prelievo;
- TENUTO CONTO** delle risultanze del censimento della specie "*Orictolagus cuniculus*" effettuato in ambito regionale che, ferma restando la data di apertura, impongono una chiusura differenziata distinta per singolo ATC;
- RITENUTO** di potere autorizzare il prelievo venatorio della specie "*Orictolagus cuniculus*" in tutti gli AA.TT.CC. in cui è suddivisa la Regione Siciliana;
- RAVVISATA** la necessità di dovere regolamentare l'uso del furetto in base alla densità numerica della citata specie distinta per AA.TT.CC.;
- VISTO** l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;
- RAVVISATA** la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e ss.mm.ii.;

## **D E C R E T A**

**ART. 1** - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

- ART. 2** - ad integrazione del D. A. n. 80/gab che si richiama e si conferma in ogni sua parte, non in contrasto con il presente, nel corso della corrente stagione venatoria, ferma restando la data di apertura, fissata al **15 settembre 2019**, ferma restando la limitazione di capi giornaliera e complessiva prevista dall'art. 9 del citato D.A.: n. 80/gab del 19/08/2019 e ferme restando tutte le altre limitazioni di tempi e di luoghi previsti dai citati D.A.: n. 80/gab del 19/08/2019 e n. 81/gab del 30/08/2019, nel territorio della Regione Siciliana, è consentito il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), fino alla data distinta per ATC secondo il seguente schema: **10 novembre 2019**: AG1; CT2; EN1; EN2; ME1; PA1; RG1; RG2; SR1; SR2; TP1; TP2; **01 dicembre 2019**: AG2; CL1; CL2; CT1; ME2; PA2.
- ART. 3**- l'uso del furetto è consentito: **dal 15 settembre al 30 settembre inclusi**, negli AATTCC: AG1; CT2; EN1; EN2; ME1; PA1; SR1; SR2; TP1; TP2; **dal 15 settembre al 16 ottobre inclusi** negli AATTCC: AG2; CL1; CL2; CT1; ME2; PA2.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Palermo, 13 settembre 2019



